

Prot. n. 01123/2022

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2022, presentato, in data 10 ottobre 2022, dal sig. Alessandro Acciai contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e nei confronti del sig. Enzo Sima per l'annullamento e/o la riforma, previa eventuale abbreviazione dei termini e decreto cautelare monocratico, della decisione della Corte di Appello Federale della FISI n. 11 del 4 ottobre 2022, comunicata in data 5 ottobre 2022, con la quale è stato rigettato il reclamo, promosso dal suddetto ricorrente, per la declaratoria di incandidabilità ed ineleggibilità del sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Nazionale Federale della FISI, ammesso in rappresentanza degli affiliati alle elezioni che si terranno in data 15 ottobre 2022, nonché per l'annullamento *in parte qua* dell'Elenco delle Candidature alle Cariche Federali, pubblicato dalla FISI sul proprio sito internet in data 14 settembre 2022, nella parte in cui è stato inserito tra i Consiglieri ammessi, in rappresentanza degli affiliati, il nominativo del sig. Enzo Sima, nonché, per quanto occorrer possa, della nota prot. 3918 del 12 agosto 2022, con la quale il Presidente della FISI ha convocato l'Assemblea Ordinaria Elettiva per la costituzione degli Organi dell'Assemblea per la data del 15 ottobre 2022, richiamando, tra le altre, normativa contrastante con le fonti primarie, con richiesta di annullamento e/o disapplicazione dell'art. 48, comma 4, dello Statuto FISI, nella parte in cui ha apposto l'aggettivo "quadriennale" successivamente al periodo relativo al limite massimo di tre mandati, e dell'art. 46, comma 4, del ROF FISI, nella parte in cui ha apposto gli aggettivi "interi" e "quadriennali" nel limite massimo di tre mandati;

ritenuto che, ad avviso del Collegio, appare pregiudiziale e potenzialmente assorbente, affrontare e risolvere la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione in capo all'odierno giudice in tema di controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle Federazioni sportive che si connotano come decisioni in ordine alla regolare assunzione di cariche elettive, per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, attraverso procedure elettorali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (da ultimo, Cass. Civile - Sezioni Unite, n. 3101 del 2 febbraio 2022, resa a conclusione di una vicenda processuale portata alla cognizione della giustizia amministrativa culminata con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2320/2020, pubblicata il 7 aprile 2020);

ritenuto che occorre, pertanto, sollecitare il contraddittorio tra le parti del giudizio in ordine a tale pregiudiziale questione, la cui rilevanza è stata colta *ex officio* dal Collegio giudicante, non potendo rinvenirsi negli atti difensivi delle parti l'esistenza di una specifica e tipica eccezione di rito;

PQM

Visti gli articoli 2, 6° comma, del Codice di Giustizia Sportiva e 101, 2° comma, del codice di procedura civile, riserva la decisione, assegnando alle parti costituite il termine di giorni venticinque dalla presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla dedotta questione.

Roma, 27 ottobre 2022

IL PRESIDENTE e RELATORE
F.to Gabriella Palmieri

Depositato in Roma, in data 27 ottobre 2022

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face